



## Sanzioni alla Russia violazione delle misure restrittive

*L'aggiramento delle sanzioni alla Russia tramite il transito dei prodotti in altri Paesi extra-UE rappresenta in ogni caso una violazione delle misure restrittive disposte*

L'aggiramento delle sanzioni alla Russia tramite il transito dei prodotti in altri Paesi extra-UE rappresenta in ogni caso una violazione delle misure restrittive disposte. A stabilirlo è la Commissione UE, nelle FAQ pubblicate, con cui ha ribadito la sussistenza di un divieto generale di elusione delle sanzioni imposte alla Russia tramite il trasporto delle merci in Paesi non allineati.

Tale precisazione, relativa alle restrizioni merceologiche e commerciali è stato oggetto di ulteriori declinazioni con riferimento all'import del petrolio, rispetto al quale sono state vietate anche le rivendite intra-UE dei beni listati originari dalla Russia e alle importazioni di oro, per le quali sono state disposte misure a contrasto delle triangolazioni c.d. complesse, contraddistinte da lavorazioni sostanziali sui prodotti sanzionati nel Paese terzo.

L'invasione dell'Ucraina ha comportato l'adozione di una serie di regolamenti

da parte dell'UE volti a limitare fortemente gli scambi commerciali con la Russia, impedendo l'export e l'import per particolari tipi di prodotti, ritenuti dalla Commissione UE come strategici per l'economia e l'apparato militare russo.

Tramite sette diversi pacchetti di sanzioni, in particolare, sono state vietate le esportazioni relative ai prodotti utilizzabili sia a fini civili che militari (c.d. "beni dual use" e "quasi dual use"), nonché delle tecnologie che interessano il settore dell'energia e dei trasporti, le merci di lusso e quelle in grado di contribuire alla crescita industriale russa.

Anche le importazioni in UE sono state comprese nei divieti commerciali, includendo nelle misure restrittive all'import i beni siderurgici ed energetici, tra cui carbone e petrolio, nonché delle merci maggiormente esportate dalla Federazione russa, tra i quali spiccano, per esempio, il caviale, i liquori e gli pneu-

matici e, da ultimo, l'oro proveniente dalla Russia.

Tutti i divieti disposti (art. 3 – 3 sexdecies Reg. 833/2014), sia quelli relativi all'import che le misure volte a limitare l'export verso la Russia, prevedono delle specifiche norme antielusive, vietando sia le operazioni direttamente effettuate con la Federazione russa che quelle indirette, in cui il traffico delle merci è deviato in Paesi terzi non allineati, come per esempio la Turchia, il Kazakistan o la Serbia, al fine di eludere i controlli doganali alle frontiere UE.

Per evitare ogni possibile abuso, le misure restrittive alle esportazioni vietano, in particolare, ogni vendita di prodotti destinati ad essere utilizzati in Russia, anche se conclusa formalmente con soggetti non russi.

Allo stesso modo, per le restrizioni all'import è chiaramente indicato che non sono solamente le importazioni provenienti dalla Russia dei beni inclusi nei divieti a esse-

re vietate: anche le operazioni, provenienti da Paesi terzi, relative a beni di origine russa sono oggetto dell'ambito di applicazione delle misure restrittive.

Con riferimento alle operazioni elusive, alcune misure restrittive all'import recentemente stabilite, relative all'importazione di petrolio e dell'oro di origine russa, prevedono, delle misure di maggiore dettaglio.

Per quanto concerne l'importazione del petrolio, in particolare, a causa del-

le numerose deroghe disposte verso alcuni Paesi UE, come Ungheria, Repubblica ceca, Bulgaria e Croazia, che possono continuare a importare i prodotti russi, la Commissione UE ha, infatti, dovuto prendere espressamente in considerazione le triangolazioni intra-UE, vietando che i prodotti importati fruendo delle esenzioni specificamente disposte, siano successivamente ceduti in altri Paesi dell'Unione europea, aggirando le sanzioni previste.

Con riferimento, al blocco dell'import dell'oro russo, l'art. 3 sexdecies, comma 2 prevede delle disposizioni antielusive del tutto peculiari.

Non è, infatti, solamente l'oro ad essere incluso nelle misure restrittive, ma anche l'acquisto o importazione di tutte le merci classificate nei codici doganali presenti nell'all. XXVII del Reg. 833/2014, ottenute a partire dai prodotti russi, lavorate presso Paesi terzi. Tale disposizione, pertanto, vieta l'importazione anche dei gioielli



## Euro Arpa

### Specialisti nei software per il settore doganale

Da oltre 30 anni sviluppiamo software gestionali per piccole e medie imprese, in particolare per quelle impegnate nel settore doganale.

Il nostro core business non è offrire semplici software, ma **soluzioni complete e integrate**, progettate

insieme alle aziende che hanno deciso di affidarsi a noi, diventando parte essenziale del loro lavoro.

**Bolle doganali import ed export, manifesti marittimi e aeroportuali, Ens ed Exs, magazzini doganali e temporanee custodia, operazioni intracomunitarie, accise, Daa e Das, fatturazione, contabilità** sono i software che semplificano gli utenti nello svolgere il loro lavoro, sempre aggiornati alla normativa doganale e fiscale, e che offrono una serie di funzionalità avanzate e personalizzabili.

Se la nostra **vision** è quella di garantire prodotti performanti, aggiornati e sviluppati con le nuove tecnologie, la nostra **mission** è seguire i clienti con entusiasmo e competenza e con un supporto costante, prima e dopo l'acquisto, instaurando con loro un rapporto di fiducia che li porta a sceglierci e collaborare insieme per molti anni.

*Per qualsiasi informazione, preventivo o dimostrativo contattateci e saremo a vs completa disposizione.*

**Telefono: 011.316.13.57**  
**E-Mail: euroarpa@euroarpa.it**  
**Sito: www.euroarpa.it**



#### **SoGeDo: bolle doganali IM/EX**

Software per gestione operazioni doganali di importazione, esportazione e transiti



#### **Wintra: intrastat**

Software gestionale per tutte le operazioni intracomunitarie



#### **SoGeFa: fatturazione**

Software di gestione documenti attivi e fatturazione elettronica

e dei beni di oreficeria che siano fabbricati, in Paesi terzi, da materie prime russe.

Con tale norma, la Commissione UE comprende nel campo delle sanzioni anche le c.d. "triangolazioni complesse", contraddistinte dalla presenza di lavorazioni sostanziali sui prodotti, effettuate presso i territori in cui i beni vietati sono transitati, nell'ottica di alterare fittiziamente l'origine doganale non preferenziale delle merci.

A livello operativo, è, inoltre, rilevante precisare l'ambito applicativo soggettivo delle sanzioni UE.

Sotto tale profilo, l'art. 13 del Reg. 833/2014 afferma chiaramente l'assenza di ogni extraterritorialità delle misure restrittive.

Tale disposizione, in particolare, riconosce che le sanzioni si applicano esclusivamente nel territorio unionale per il comportamento tenuto da parte di qualsiasi cittadino di uno Stato membro, di una qualsiasi persona giuridica costituita conformemente al diritto di uno Stato membro.

Allo stesso modo, sono obbligati al rispetto delle sanzioni anche le imprese estere, limitatamente alle attività esercitate all'interno dell'Unione.

Non sono soggetti vincolati

dalle restrizioni UE, tuttavia, le società, controllate da imprese europee, validamente costituite in osservanza alla normativa dello Stato estero che non esercitino attività in Unione europea.

Le sanzioni unionali non possono, pertanto, vincolare soggetti al di fuori della propria giurisdizione.

Sotto tale profilo, non sarebbe possibile effettuare nei suoi confronti nessuna contestazione verso un'impresa extra-UE che acquistasse o vendesse, in totale autonomia, i prodotti inclusi nei divieti.

Come stabilisce la Commissione UE, nel caso in cui la Società estera effettui tali operazioni su espressa indicazione della capogruppo UE, in assenza di valutazioni autonome, potrebbe in ogni caso essere contestata una violazione delle sanzioni, essendo in tale ipotesi sussistente una vendita o un acquisto indiretto da parte del soggetto unionale.

Occorre sul punto rilevare come una violazione dei divieti tramite esportazione in Russia di beni inclusi nel Regolamento UE 833/2014, rappresenti un comportamento penalmente sanzionato, ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 221, in virtù del quale è prevista una pena detentiva dai due ai sei anni e la con-

fisca, anche per equivalente, dei prodotti esportati.

Al fine di evitare ogni possibile contestazione per le operazioni concernenti i beni listati, è, pertanto, consigliabile che le imprese attive nel commercio internazionale operino con i propri partner extra-UE con la massima diligenza, disponendo delle necessarie cautele contrattuali, nell'ottica di accertarsi che i prodotti non siano esportati o importati in elusione delle sanzioni.

Al riguardo, assume importanza centrale la corretta classifica doganale dei beni, una tematica molto spesso poco approfondita dagli esportatori ma di grande rilevanza ai fini delle sanzioni commerciali verso la Russia. Allo stesso modo, è consigliabile verificare approfonditamente gli aspetti dual-use e quasi dual-use relativamente ai prodotti esportati.

Sotto un profilo contrattuale, ove ci si rapporti con soggetti non russi, sono particolarmente significativi gli "end user statement", delle esplicite attestazioni con le quali le controparti extra-UE confermano, sotto propria assunzione di responsabilità, che le merci vendute non saranno successivamente esportate in ulteriori Stati terzi.

**Sara Armella**  
**Stefano Comisi**